



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

RETE DI AMBITO N. 10 DELLA PROVINCIA DI PESCARA (PESCARA 2)

REGOLAMENTO

La Conferenza dei Dirigenti scolastici della Rete di Ambito 10 della Provincia di Pescara

- Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all'art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di ampiezza "inferiore alla provincia e alla città metropolitana", quale fattore determinante per l'efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;
- Vista la nota 26 gennaio 2016, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui, in attuazione dell'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali;
- Considerato che l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107, dispone che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 2016;
- Visto il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo prot. n 0000471 del 8/2/2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;
- Precisato che le Istituzioni Scolastiche Paritarie, pur non facendo parte degli ambiti costituiti in base a quanto previsto dalla Legge 107/2015, art.1, commi 70 e 71 con decreto del Direttore Generale USR Abruzzo, possono partecipare, su richiesta, alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni ex L.62/2000 e successive modifiche e integrazioni, senza però avere diritto di voto in sede di Conferenza generale dei Ds della Rete di Ambito;
- Tenuto conto di quanto previsto dalle "Linee guida per la formazione delle reti" adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016 prot. n° 2151, ove si afferma, tra l'altro, che "la rete d'ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti" e che "per il raggiungimento delle finalità (...), le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell'USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e/o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro;
- Visto l'articolo 7 del DPR 275/99, art.7,

con il presente atto conviene quanto segue:

Art. 1

Norma di rinvio

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento declina l'accordo per la costituzione della rete di ambito 10 della provincia di Pescara e ha prioritariamente come fine la costruzione della *governance* di ambito e provinciale, attraverso:

- a) la definizione di modalità di coordinamento tra le reti di ambito presenti nella provincia di Pescara in collaborazione con l'Ufficio IV Ambito Territoriale di Pescara-Chieti, finalizzate alla realizzazione ed alla gestione razionale e di scala di progettualità condivise;
- b) lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all'interno della rete di ambito con altri soggetti istituzionali e con stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.

2. Il Regolamento, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all'art.1, comma 71, attraverso la costituzione di reti di ambito, per le quali si adotta un modello di accordo condiviso tra le scuole dell'Ambito 10 della provincia di Pescara.

3. La Rete, in qualità di rappresentante dell'autonomia delle istituzioni scolastiche dell'ambito nel rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l'ambito.

4. La Rete, in funzione delle finalità previste dalla legge:

- a) intercetta dalle diverse provenienze e condivide le necessarie risorse finanziarie e umane;
- b) regola e formalizza i rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali;
- c) condivide informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità elaborata (monitoraggi, esiti, strumentazioni, best practices, ecc.);
- d) assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, condivisione di tavoli tecnici e /o operativi) all'interazione con altri soggetti territoriali per la realizzazione dei progetti;
- e) interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, con altre reti territoriali di ambito.

Art. 3 **Obiettivi prioritari**

1. La Rete di Ambito, nel rispetto dell'autonomo perseguimento di attività e servizi formativi e amministrativi delle Istituzioni Scolastiche, individua come prioritari i seguenti obiettivi:

- a) formazione e aggiornamento del personale docente e ATA sulle tematiche rilevate dai fabbisogni dei Piani triennali dell'offerta formativa delle scuole aderenti e sulle priorità definite dai Piani nazionali e regionali di formazione;
- b) promozione di innovazioni organizzative, metodologiche e didattiche per favorire il successo formativo;
- c) sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole

- d) organizzazione di servizi amministrativi di Rete, sulla base delle autonome decisioni prese dalla Conferenza dei Dirigenti;
- e) ogni altro obiettivo deciso dalla Conferenza dei Dirigenti scolastici, sulla base delle specifiche necessità che si rileveranno nel corso dello svolgimento delle attività.

Art. 3

Competenze dell'Istituzione Scolastica capofila

1. La Conferenza dei dirigenti scolastici delle scuole della Rete:
 - a) adotta il presente Regolamento integrativo dell'accordo per la costituzione di rete dell'ambito 10 della provincia di Pescara;
 - b) individua il Presidente e Coordinatore della rete nella persona del dirigente scolastico dell'istituto capofila ed il Vicepresidente della stessa nella persona del dirigente scolastico di un Istituto di ciclo diverso da quello dell'Istituto capofila.

2. La designazione dell'istituzione scolastica capofila della Rete ha la durata di tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2016-17. La designazione mantiene la prevista durata di un triennio anche in caso di cambiamento del dirigente rappresentante legale dell'istituzione scolastica capofila per mobilità o pensionamento. Tale designazione può essere modificata dalla Conferenza dei dirigenti scolastici durante il triennio solamente qualora la scuola capofila risulti assegnata in reggenza a dirigente titolare di altra istituzione scolastica o su motivata richiesta del dirigente titolare della scuola capofila. Ogni avvicendamento di istituzione scolastica "capo-fila" diviene operativo all'inizio di anno scolastico.

3. L'Istituto capofila, individuato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici nella sua prima seduta, garantisce il coordinamento generale della rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo, finanziario, contabile, documentale, ecc.) e garantisce le condizioni logistiche dei lavori della Conferenza, anche prevedendo modalità di partecipazione in videoconferenza.

Art. 4

Modalità di funzionamento ed articolazione interna della Rete di ambito

1. La Rete assume le decisioni attraverso la Conferenza dei Dirigenti Scolastici, che opera come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Conferenza dei dirigenti scolastici è organo deliberante in merito a:

- a) programmazione e gestione delle attività della Rete per il raggiungimento delle finalità individuate;
- b) costituzione del Gruppo di Coordinamento della Rete di ambito, cui devono far parte i Dirigenti scolastici capofila delle Reti di scopo presenti all'interno dell'Ambito;
- c) adozione di ogni altra determinazione, previa l'acquisizione, se necessaria, delle deliberazioni degli organi collegiali competenti delle singole istituzioni scolastiche;
- d) produzione, monitoraggio e verifica della documentazione delle attività svolte dalla rete anche nelle sue articolazioni delle reti di scopo;
- e) presa d'atto della richiesta di nuove adesioni con sottoscrizione del presente accordo da parte degli Istituti Scolastici Paritari territorialmente pertinenti o delle richieste di recesso dalla rete;

- f) costituzione di accordi di rete inter-ambito o di specifici protocolli di collaborazione fra uno o più ambiti della Regione.

2. La Conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico della scuola capofila della rete. La conferenza può essere convocata – sempre con atto formale del dirigente della scuola capofila - su richiesta di almeno un terzo delle istituzioni scolastiche dell'ambito o su indicazione dell'organo interno di gestione della Rete ("Gruppo di coordinamento"), indicandone espressamente il motivo. La Conferenza dei dirigenti scolastici deve essere convocata almeno due volte per ciascun anno scolastico. La convocazione avviene in modalità telematica, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta devono intercorrere di norma non meno di cinque giorni.

3. L'esercizio del voto in seno all'Assemblea è regolato secondo il seguente criterio: ogni legale rappresentante di un'istituzione scolastica aderente alla Rete esprime un voto. La Conferenza è validamente costituita se sono presenti la metà più una delle scuole dell'ambito. La Conferenza validamente costituita delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' possibile partecipare alla Conferenza anche tramite sistemi di videoconferenza in modalità sincrona con piena validità della seduta e delle relative deliberazioni.

4. La Conferenza è presieduta dal dirigente scolastico dell'Istituto capofila, che nomina fiduciarmente un segretario per la sistematica redazione dei verbali di seduta. In caso di assenza del Presidente, la Conferenza è presieduta dal vice presidente o, per assenza del medesimo, dal componente dirigente più anziano di età. Delle sedute della Conferenza dei dirigenti scolastici viene redatto verbale in formato digitale, da pubblicare, dopo l'approvazione, in apposita sezione sul sito istituzionale della scuola capofila e da inviare alle scuole aderenti alla rete, per l'approvazione nel corso della seduta successiva, se non contestuale alla stessa.

5. Al fine di rendere più efficienti le procedure di gestione delle attività organizzative, amministrative e didattiche, la Rete d'ambito può articolarsi in gruppi di lavoro, anche su tematiche specifiche, la cui azione, tuttavia, deve fare costante riferimento alle indicazioni provenienti dalla Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito 10. Le iniziative della Rete di ambito possono quindi realizzarsi anche attraverso la definizione di specifiche commissioni o gruppi di lavoro, corrispondenti ad articolazioni per materia od obiettivi, quali ad esempio comitati tecnico-scientifici, ai quali possono partecipare dirigenti, docenti, esperti o altro personale della scuola. Composizione, consistenza e funzioni di tali gruppi sono demandati alla Conferenza dei dirigenti scolastici d'ambito.

6. La Rete di Ambito 10 della Provincia di Pescara prevede, per la propria gestione, i seguenti organi:

- a) Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito;
- b) Istituto capofila della Rete di ambito;
- c) Presidente e Vicepresidente della Rete di ambito;
- d) Coordinatore amministrativo (nella persona del DSGA dell'Istituto capofila);
- e) Gruppo di coordinamento, composto dai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche designate quali capofila delle Reti di scopo costituite nell'Ambito, dal Presidente e dal Vice Presidente della Rete di ambito;
- f) Dirigenti scolastici delle Scuole capofila delle Reti di scopo, che possono comprendere sia una parte delle istituzioni scolastiche dell'ambito, sia scuole appartenenti a differenti ambiti.

7. Il Presidente della Rete di ambito:

- a) assume la legale rappresentanza della Rete;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito 10 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
- c) convoca e presiede il Gruppo di coordinamento dell'ambito e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
- d) assicura il collegamento tra la Rete di ambito, il Direttore Generale dell'USR per l'Abruzzo, il Dirigente dell'Ufficio IV Ambito territoriale di Pescara-Chieti e i Presidenti delle altre Reti di ambito della provincia di Pescara;
- e) stipula, su delibera generale della Conferenza dei dirigenti scolastici del proprio ambito, contratti di prestazione d'opera, protocolli d'intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise.

8. Il Vicepresidente della Rete di ambito è nominato tra i dirigenti scolastici degli istituti del ciclo diverso da quello dell'istituto del Presidente e assume i seguenti compiti: coadiuva il Presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza; lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.

9. Il Gruppo di coordinamento è individuato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici d'ambito al proprio interno ed è composto da Presidente, Vicepresidente, dal Coordinatore amministrativo dell'ambito, dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche capofila delle Reti di scopo dell'ambito. Tale organo:

- a) cura, quando necessaria, l'istruzione dei lavori della Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito;
- b) opera, su deleghe specifiche, sui compiti della Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito, che attribuisce ad esso autonomia di azione su questioni organizzative e finanziarie che coinvolgono l'intera Rete e/o le singole Reti di scopo, e che necessitano di urgenti e rapide deliberazioni, salvo ratifica dell'operato nella prima seduta utile.

10. Il Coordinatore amministrativo della rete:

- a) sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili di rete e ne cura l'organizzazione con utilizzo del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze;
- b) definisce l'esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile, di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna;
- c) firma i medesimi atti;
- d) può, previa determinazione della Conferenza dei dirigenti scolastici di ambito, procedere a dislocare risorse di rete vincolate a materie/progetti specifici presso gli istituti capofila di reti di scopo;
- e) promuove, in sinergia con i DSGA delle istituzioni scolastiche della rete di ambito e nei limiti consentiti dalle risorse umane e finanziarie a disposizione la razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, prevista dalla Legge 107/2015, art. 1, comma 72.

Art. 5

Progettazione e gestione territoriale delle attività

1. La Rete di ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale attraverso l'indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le "Reti di scopo", e ne individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere. Le istituzioni

scolastiche di ciascuna rete di ambito individuano attività e temi prioritari per la costituzione di "Reti di scopo", che hanno quali finalità quelle indicate nel precedente art. 2, secondo criteri quali, ad esempio, la territorialità, l'appartenenza a diversi ordini di scuola, la progettazione e l'organizzazione metodologica e didattica, l'organizzazione amministrativa (cfr. L107/2015, art.1 c. 72).

2. La collaborazione su specifici progetti può interessare gruppi limitati di istituzioni scolastiche appartenenti alla stessa rete d'ambito o di scopo o, viceversa, istituzioni scolastiche di differenti ambiti. Tali progetti sono sottoposti all'approvazione, oltre che della Conferenza dei dirigenti scolastici di ambito, anche dei competenti organi collegiali di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 6

Finanziamento e gestione amministrativo contabile della Rete di ambito

1. Le risorse finanziarie della Rete di ambito possono derivare da:

- a) quote associative liberamente stabilite dalla Conferenza dei dirigenti scolastici di ambito, finalizzate tra l'altro al funzionamento amministrativo e organizzativo della Rete;
- b) finanziamenti erogati dal MIUR, dall'USR, da altri enti pubblici territoriali;
- c) finanziamenti derivanti da bandi MIUR o dell'Unione Europea;
- d) finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati.

2. La Conferenza dei dirigenti scolastici di ambito stabilisce le modalità di attuazione delle attività di rete conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità (DI 44/2001), e in particolare modo, in considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali.

3. Per le sue funzioni la Rete di ambito può avvalersi di collaborazioni con personale di altre scuole dell'Ambito o assegnati a tale scopo dall'Ufficio scolastico regionale o dall'Ambito territoriale dello stesso Ufficio.

Art. 7

Trasparenza e pubblicità delle decisioni

1. Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola capofila della rete di ambito, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e successive modificazioni e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

Deposito

Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete e pubblicato secondo le previsioni di legge.

Testo approvato in data 7 febbraio 2017 dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della rete dell'Ambito 10 della Provincia di Pescara.